

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)687

Vol. 1978/0261

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

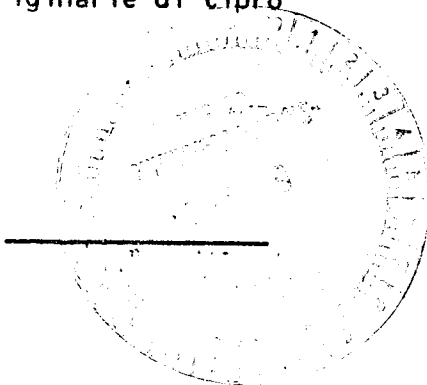
COM(78) 687 def.

Bruxelles, 4 dicembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea e parziale del dazio
doganale per le patate di primizia, della sottovoce
07.01 A II a) della tariffa doganale comune,
originarie di Cipro



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione
di un contingente tariffario comunitario di patate di
primizia, della sottovoce 07.01 A II b), della tariffa
doganale comune, originarie di Cipro

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

Motivazione

Il 1° luglio 1978 è entrato in vigore un protocollo che regola alcune disposizioni negli scambi agricoli tra la CEE e Cipro. Questo protocollo prevede, in particolare, per le patate di primizia originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 A II della T.D.C. :

- una riduzione del 60 % del dazio della TDC per il periodo del 1° gennaio al 15 maggio 1979 ;
- una riduzione del 55 % del dazio della TDC, nel limite di un contingente tariffario comunitario di 60.000 tonnellate, per il periodo del 16 maggio al 30 giugno 1979.

Queste concessioni sono subordinate all'adozione di una regolamentazione comunitaria su questi prodotti.

L'esame di una proposta della Commissione di un regolamento recante la creazione di una organizzazione comune dei mercati delle patate (comprese le regole comuni per le patate di primizia) è in corso, ma è possibile che l'entrata in vigore di questa normativa non abbia luogo prima del 1° gennaio, data prevista nel protocollo "Cipro". Tenuto conto dell'importanza di questa questione per questo paese, la Commissione propone, nell'attesa della decisione sulla normativa comunitaria sulle patate, di prevedere fin da ora al fine di evitare qualsiasi interruzione negli scambi con questo paese, che le riduzioni tariffarie previste in questo protocollo, siano poste in vigore alle date previste.

Dato che per il contingente tariffario il periodo di validità è molto breve, si deroga alla regola generale della divisione del volume contingente in due aliquote, destinando la totalità del suddetto volume alla riserva comunitaria.

La Commissione permone convinta della necessità di una sollecita decisione del Consiglio sulla proposta di regolamentazione comune dei mercati nel settore delle patate.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea e parziale del dazio doganale per le patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II a) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del protocollo, che stabilisce talune disposizioni negli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1) prevede una riduzione del 60 % del dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia, originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 A II a) della tariffa doganale comune, per il periodo 1° gennaio - 15 maggio 1979 ; che questa concessione è subordinata all'adozione di una regolamentazione comunitaria concernente questi prodotti ; che in attesa dell'entrata in vigore di questa normativa è opportuno tuttavia, evitare perturbazioni nel settore degli scambi commerciali dei prodotti in questione ; che in queste condizioni è opportuno sospendere il dazio doganale per detti prodotti per il periodo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 15 maggio 1979 il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a), della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6%.

.... / ...

(1) GU N. L 172 di 28.6.1978, p.10.

Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa (1), allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il presidente,

(1) GU N. L 339 del 28.12.1977, p. 19.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b), della tariffa doganale comune, originarie di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del protocollo, che stabilisce talune disposizioni negli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1) prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 60.000 tonnellate di patate di primizia originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 45 % del dazio della tariffa doganale comune, per il periodo dal 16 maggio al 30 giugno 1979 ; che questa concessione è subordinata all'adozione di una normativa comunitaria riguardante questi prodotti ; che in attesa dell'entrata in vigore di detta normativa è tuttavia opportuno evitare perturbazioni nel settore degli scambi commerciali dei prodotti in questione ; che in queste condizioni è opportuno aprire un contingente tariffario comunitario di 60.000 tonnellate per detti prodotti per il periodo in questione ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario relativamente di piccola entità e di un periodo d'applicazione molto breve, pare possibile assegnare la totalità del volume contingente alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le quote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

(1) GU N. L 172 del 28.6.1978, p. 10.

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote at-

tribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HÀ ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 16 maggio al 30 giugno 1978, il dazio della tariffa doganale comune per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II b), della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 9,4% nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 60.000 tonnellate.

Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa (1) allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva.

3. Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione, tale Stato preleva una parte adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza della stessa lo consenta.

4. Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 4 sono valide sino al 30 giugno 1979.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 1 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

(1) GU N. L 339 del 28.12.1977, p. 19.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente